



CITTÀ DI MELISSANO
PROVINCIA DI LECCE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

SETTORE II° - FINANZIARIO

Nr. 159 Registro Generale del 21/03/2023

Nr. 24 Registro di Settore

OGGETTO: Costituzione fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023.

Attestazione Finanziaria e Contabile

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell'art. 151, comma 4, nonché dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Impegno spesa					
Cap.	Art.	anno	<i>impegno</i>	<i>sub imp.</i>	<i>Importo</i>

Data 21/03/2023

**Il Responsabile del Settore Finanziario e
Contabile**

Dott. Gabriele PELLEGRINO

Certificato di Pubblicazione

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Melissano li, 21/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Gabriele PELLEGRINO

OGGETTO: **Costituzione fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/11/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022 e il pluriennale 2022/2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.6 del 19/04/2022, esecutiva, relativa all'approvazione del "Documento unico di programmazione (DUP)";

Dato atto che:

l'Ente non ha approvato il Bilancio di previsione 2023/2025;

- il decreto del Ministero degli Interni del 13/12/2022, pubblicato in Gazzetta ufficiale n° 295 del 19/12/2022, ha previsto il differimento al 31/03/2023 del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;
- la legge di bilancio 2023 n° 197 del 29/12/2022 ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 30/04/2023 e, pertanto, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio;

Visti:

- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Premesso che:

- In data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL 2019-2021 con validità dal giorno successivo;
- l'art.79 del nuovo contratto rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione" prevede la parte stabile e la parte variabile precisando quanto segue:
- **Parte stabile** dovranno essere inserite le seguenti risorse:
 - a) risorse del CCNL 2016-2018 di cui all'art. 67, comma 1 (importo consolidato relativo all'anno 2017, certificate dai revisori dei conti; e comma 2, lettera a) (Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL 2016-2018 in servizio alla data del 31.12.2015; lettera b) (differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data); lettera c) (retribuzioni individuali di anzianità e assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno precedente, compresa la quota di tredicesima mensilità; lettera d); lettera e) (trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni); lettera f) (per le sole Regioni: riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza); lettera g) (stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario);

- b) Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018;
- c) incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- d) differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;

Ai sensi dell'art.79, comma 1-bis del CCNL 2019-2021 alla data del 01/04/2023 confluiscono nell'importo consolidato le risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 destinato al pagamento dei profili professionali assunzioni in B3 e D3.

- **Parte variabile** dove dovranno essere inserite le seguenti risorse, variabili di anno in anno:
 - a) risorse di cui al comma 3 dell'art.67 CCNL 2016-2018 lettera a) (risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997); lettera b) (quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98); lettera c) (risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale); lettera d) (importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA del personale cessato nell'anno); lettera f) (quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria da destinare ai messi notificatori); lettera g) (trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco); lettera k) (oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito);
 - b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997 ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
 - c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, ivi inclusi la destinazione al personale dei proventi per violazione del codice della strada;
 - d) somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario.

Ai sensi dell'art.79 comma 3, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) (risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, ivi inclusi la destinazione al personale dei proventi per violazione del codice della strada) e quelle di cui all'art. 17, comma 6 (Retribuzione di risultato delle posizioni organizzative), ovvero per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018;

Ai sensi dell'art.79 comma 5 agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023 (ad eccezione degli enti che non avessero sottoscritto il contratto prima del 17/11/2022 e hanno optato per l'inserimento delle risorse nella costituzione del fondo del 2022).

Considerato che:

- il D.L. 34/2019, come integrato dal DM 17 marzo 2020 ha previsto che “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;
- è stato, quindi, necessario procedere da un lato al calcolo del valore del salario accessorio complessivo certificato nell'anno 2016, ai sensi del citato art.23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, e dall'altro lato è stato determinato il valore del salario medio pro capite dividendo l'importo del fondo, al netto delle risorse escluse, per il numero di dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018, valore questo da inserire nel caso in cui il personale a tempo indeterminato al 31/12/2022 fosse maggiore di quello censito al 31/12/2018 e, tenuto conto che, detta differenza non rileva ai fini del limite del non superamento del trattamento accessorio dell'anno 2016, mentre in caso di riduzione di personale rispetto alla consistenza rilevata al 31/12/2018, il valore del limite resta ancorato a quello dell'anno 2016;

Rilevato che:

- la costituzione del fondo spetta al Responsabile del Settore Finanziario, ad eccezione delle risorse addizionali, all'interno dei limiti fissati dall'art.23, comma 2, D. Lgs. 75/2017, la cui competenza è riservata alla Giunta comunale e alla delegazione trattante avuto riguardo alle risorse di cui all'art.79 comma 2, lett. b) del CCNL 2019-2021 secondo cui gli enti possono destinare al fondo le seguenti risorse variabili di anno in anno per “un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa”;
- il principio concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, che al punto 5.2 precisa che “Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate”, con ciò rendendo obbligatoria la certificazione dei revisori dei conti anche sulla costituzione del fondo.

Accertato che le risorse del CCNL 2016-2018 di cui all'art. 67, comma 1 (importo consolidato relativo all'anno 2017), quali esposte nella relazione tecnico finanziaria a firma del Presidente della delegazione trattante di parte pubblica ed allegata all'ipotesi di contrattazione decentrata per l'anno 2017 su cui è stata espressa certificazione positiva dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 40 bis comma 1 del D. Lgs. n.165/2001 risultano pari ad € **151.886,00**;

Dato atto, che il fondo per le risorse decentrate integrative relativo all'anno 2016 era pari ad € **124.622,04** al netto delle componenti escluse, che ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 75/2017 comma 2 costituiva il limite insuperabile dei fondi degli anni successivi;

Richiamata la deliberazione n. 27/2019/PAR della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo della Puglia secondo cui “il limite introdotto dall'art. 23, co. 2, del D. Lgs. n. 75/2017, deve essere applicato alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale nel suo ammontare complessivo (fondo di comparto, fondo posizione organizzativa, dirigente, segretari comunali, fondo lavoro straordinario) e non con riferimento ai fondi riferiti alle singole categorie di personale”, evidenziando quindi, che il limite del tetto del fondo dell'anno 2016 include tutte le voci afferenti alla nozione di trattamento accessorio, assommate tanto nell'anno 2016 quanto nell'anno posto a raffronto ;

Preso atto della determinazione del responsabile del settore finanziario n° 530 del 3/08/2021 con la quale si è proceduto a determinare l'ammontare complessivo del trattamento accessorio erogato nell'anno 2016 al Segretario comunale , per la quota parte a carico di questo Ente (50%), pari ad € 22.220,00;

Osservato pertanto, che il tetto previsto dall'art. 23 co.2, del D. Lgs. n° 75/2017, **limite salario accessorio 2016 da porre a raffronto con i fondi degli anni successivi** è pari ad € 203.603,00 così determinato:

€ 124.622,04 (fondo salario accessorio personale al netto delle componenti escluse e della riduzione permanente di cui art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015)

€ 43.200,00 (fondo P.O.)

€ 13.561,00 (fondo lavoro straordinario)

€ 22.220,00 (salario accessorio segretario comunale)

€ 203.603,00 Fondo complessivo del trattamento accessorio di questo Ente

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016 ed è pari ad € 27.245,00;

Considerato che:

- le risorse fisse dl fondo anno 2023 sono state adeguate ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) del CCNL 21.5.2018, secondo cui “le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni *ad personam* in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio”;
- in virtù delle cessazioni dal servizio intervenute nel 2022, in numero di 2 unità è prevista a tal fine una integrazione pari a €471,00 sulle risorse stabili;

Preso atto della deliberazione di Giunta comunale n° 45 del 06/03/2023 con la quale vengono destinate, nell'ambito del fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2023, oltre alle altre quote previste dall'art. 79 del CCNL 16/11/2022, anche le seguenti risorse aggiuntive variabili:

- Euro 1.631,16 ai sensi dell'art. 79, comma 3, del CCNL 16/11/2022, in misura pari al 0,22 % del monte salari 2018, ripartendo tali risorse in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del fondo e dello stanziamento di cui all'art.17, comma 6. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D. L. n. 80/2021 non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017;

Dato atto che in virtù delle vigenti regole contrattuali a decorrere dall' anno 2023 **la parte stabile del fondo**, si compone:

- secondo le disposizioni dell'art. 79, c. 1, lett. a) del CCNL 16.11.2023:
 - dall'importo unico consolidato di € 151.886,00 relativo a tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art.31, comma 2, del CCNL 22/01/2004 relativo all'anno 2017 comprensivo dell'importo annuale delle risorse di cui all'art. 3, comma7, del CCC 22.01.2004 pari allo 0,20% del monte salari 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza (art.67, comma1, CCNL 21/05/2018);
 - dall'importo di € 2.163,00 ex art. 67, comma 2, lett. a) CCNL 21.05.2018 (Euro 83,20 per ciascuna delle unità di personale in servizio al 31/12/2015 (dal 2019);
 - dall'importo di € 2.095,00 ex art. 67, comma2, lett. B), CCNL 21/05/2018 (differenza a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (CCNL 21/05/2018)

- dall'importo complessivo di € 3.326,00 ex art. 67, comma 2, lett. c) CCNL 21/05/2018 relativo alle retribuzioni individuali di anzianità e assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio ex art.67, comma 2, lett. b), CCNL 21/05/2018;
- dall'importo di € 1.943,00, secondo le disposizioni dell'art.79, comma 1, lett. B), CCNL 16/11/2022 (Euro 84,50 per ciascuna delle unità di personale in servizio al 31/12/2018 (dal 2021);
- dall'importo di € 4.284,00, secondo le disposizioni dell'art.79, comma 1, lett. D), del CCNL 16/11/2022, differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (CCNL 16/11/2022);
- dall'importo di € 1.687,00 secondo le disposizioni dell'art. 79, comma 1-bis, CCNL 16/11/2022 quota risorse a carico del bilancio corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 (dal 1° aprile 2023, entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale);

Dato atto che in virtù delle vigenti regole contrattuali a decorrere dall' anno 2023 **la parte variabile del fondo**, si compone:

- della somma di € 3.843,00 derivanti da economie del fondo lavoro straordinario anno precedente confluite secondo le disposizioni dell'art. 79, comma 2, lett. d, CCNL 16/11/2022;
- della somma di € 68.451,95 derivanti da economie fondo anno precedente (€ 8.175,72 residuo performance 2020, € 24.485,07 fondo anno 2021, € 35.791,21 residuo fondo anno 2022) secondo le disposizioni dell'art. 79, comma 2, lett. d, CCNL 16/11/2022;
- della somma di € 3.887,00 secondo le disposizioni dell'art. 79, comma 5, del CCNL 16/11/2022 quote annualità 2021 e 2022, incremento art. 79, comma 1, lett. b), CCNL 16/11/2022 (Euro 84,50 per ciascuna delle unità di personale in servizio al 31/12/2018);
- della somma di € 1.631,00 secondo le disposizioni dell'art. 79, comma 3 CCNL 16/11/2022 incremento risorse art. 79, comma 2 lett. c) CCNL 16/11/2022, in base alla propria capacità di bilancio, fino al 0,22% del monte salari 2018 da ripartire in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del fondo del personale e delle posizioni organizzative, come destinate dalla deliberazione di Giunta Comunale n° 45 del 06/03/2023;

Di prendere atto alla luce di quanto innanzi, che il del fondo risorse decentrate del personale dipendente anno 2023, al netto delle riduzioni **è pari ad € 214.607,00 come** riportato **nell'allegato A)** al presente provvedimento;

Di dare atto che si è proceduto al controllo del limite **fondo ex art. 23, comma 2, D. Lgs. n.75/2017, come riportato nell'allegato B)** al presente provvedimento, evidenziando che sul totale delle risorse stabili è stata operata la riduzione **di € 27.245,00 (Decurtazione permanente** art. 1, comma 456, legge stabilità 2014) e la **somma di € 3.325,00 decurtazione per il rispetto limite** art. 23 comma 2 D.lgs. 71/2017 del fondo annualità 2023 pertanto, il fondo delle risorse decentrate 2023 al netto, della riduzione è pari ad € 214.607,00, al netto delle componenti escluse è pari ad € 124.622,00(limite fondo 2016);

Preso atto che:

l'innovazione normativa di cui all'art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2019 esprime chiaramente la volontà del legislatore di introdurre nell'ordinamento uno strumento che consenta agli enti locali di incrementare le assunzioni e la dotazione organica rispetto alla rigida logica del *turn-over*, e conseguentemente la possibilità di adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017

allo scopo di garantire l'invarianza del valore medio *pro-capite*, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa;

di fatto, come chiarito dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia (con deliberazione n. 95/2020), la rigidità del vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, da rispettare per la determinazione del trattamento accessorio del personale degli enti locali, viene così mitigata dalla possibilità di adeguare il medesimo limite al valore medio *pro-capite* del fondo e consentire così una quantificazione dello stesso in ragione di una spesa che resti invariata rispetto al valore medio riferito al 31/12/2018. In ogni caso, dall'esame del D.M. 17 marzo 2020, attuativo delle disposizioni del D.L. n. 34/2019, si evince come resti comunque irriducibile il limite dell'ammontare del salario accessorio relativo all'annualità economica 2016, allorché nelle premesse del suddetto D.M. si legge che “*il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018*”;

per la determinazione di tale valore medio *pro-capite* occorre considerare sia il fondo per la contrattazione decentrata per il personale del comparto (al netto delle risorse non soggette al limite) sia l'ammontare delle risorse destinate al finanziamento degli incarichi di posizione organizzativa, da rapportare poi al numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018, la quantificazione del fondo, ai fini della determinazione del valore medio poi, deve essere fatta con riferimento soltanto alle voci che concorrono a determinare il tetto del trattamento accessorio di cui all'art. 23 del decreto legislativo 75/2017. Nella specie, il MEF-RGS, con parere prot. 179877 del 1° settembre 2020, ha chiarito come ai fini dell'individuazione delle unità presenti nell'anno di riferimento sia necessario considerare l'effettiva presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione decentrata integrativa. Secondo tale approccio, dodici cedolini stipendiali corrispondono ad una unità di personale a tempo pieno in servizio nell'anno e, pertanto, il numero totale dei cedolini stipendiali dei dipendenti che accedono alle risorse accessorie rapportato a 12 restituisce il numero di dipendenti in servizio nell'anno di riferimento utile ai fini dell'applicazione della norma, ferma restando la necessità di parametrare il numero dei cedolini del personale in regime di tempo parziale (in ragione della percentuale di *part-time* contrattualmente prevista). Tale procedura definisce la misura dell'adeguamento del limite sia in aumento sia in diminuzione, pur garantendo la salvaguardia del limite del fondo 2016 come messo a raffronto **nell'allegato C)**

- per tutto quanto sopra esposto, il valore medio *pro-capite* alla data del 31/12/2018 ammonta ad euro 7.296,60 così determinato:

Fondo 2018 al netto voci non soggette al limite (a)	124.622,00
Fondo per finanziamento P.O. 43.200,00 (B)	43.200,00
Consistenza complessiva c=(a+b)	167.822,00

- allo stato attuale, il numero dei dipendenti in servizio alla data del 01/01/2023, è pari a 18. Sul punto, occorre tenere presente che il Piano occupazionale 2023 prevede il reclutamento di personale a tempo indeterminato di due unità delle quali una a tempo pieno ed una part time al 50% pertanto il personale da considerare è complessivamente n° 19. Tenuto conto che il personale attualmente in servizio è inferiore al numero rilevato al 31/12/2018 secondo il disposto del suddetto D.M. che così recita “*ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale (2016) qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018*” non si procederà alla decurtazione del fondo 2023 ma, verrà riassorbito nel caso in cui saranno effettuate delle assunzioni a tempo indeterminato. Considerato che l'importo eccedente al 31/12/2022 era pari ad € 23.658,65, verrà portato in diminuzione della somma di € 10.944,30 (valore salario accessorio nuove assunzioni, determinato in proporzione all'orario contrattuale);

Vista la relazione tecnico illustrativa per la parte relativa alla costituzione del fondo che unitamente alla tabella di costituzione del fondo dovrà essere oggetto di certificazione da parte dell'organo di revisione contabile;

Visti i CCNL vigenti per il comparto Regioni-Autonomie Locali;

Visto il bilancio per l'esercizio in corso in fase di predisposizione;

D E T E R M I N A

1. **di procedere** alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023 come riportato nell'allegato A) che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di procedere** alla data del 01/04/2023 all'incremento del fondo dell'anno 2023, ai sensi dell'art.79, comma 1-bis del CCNL 2019-2021, facendo confluire, nell'importo consolidato, le risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 destinato al pagamento dei profili professionali assunzioni in B3 e D3;
3. **di considerare** quale parte integrante la relazione tecnico illustrativa sulla costituzione del fondo così come definito nel modello della Ragioneria Generale dello Stato;
4. **di dare atto** che gli importi delle risorse integrative dell'anno 2023, unitamente alla spesa preventivabile per il finanziamento delle posizioni organizzative e di risultato e dell'importo del lavoro straordinario, non superano gli importi previsti per il salario accessorio dell'anno 2016, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 e dell'art. 79 comma 6 del CCNL 2019-2021 come riportato nell'allegato B) che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
5. **che** è stato determinato il valore medio pro capite del salario accessorio alla data del 31/12/2018 come risulta dall'allegato B);
6. **di prendere atto** del nuovo valore del Fondo anno 2023 e del fondo delle posizioni organizzative a seguito della ripartizione percentuale delle somme destinate alla parte variabile di cui all'art. 79, comma 3 CCNL 16/11/2022, incremento risorse art. 79, comma 2 lett. c) CCNL 16/11/2022, come riportato **nell'allegato B;**
7. **di dare atto** che le risorse a destinazione vincolate sono pari ad € 11.000,00 per indennità di comparto quota a carico del fondo (art.68, co,1 CCNL 2016-2018) ed € 59.539,00 per progressioni orizzontali , art. 68, co1,CCNL 2016/2018;
8. **che** le somme da iscrivere in bilancio sul Cap. 400 "Fondo risorse decentrate personale non dirigente" sono pari ad € 71.439,00 così determinate:
 - Fondo complessivo € 214.607,00
 - A detrarre € 3.843,00 (economie fondo lavoro straordinario, risorse già iscritte in bilancio)
 - A detrarre € 68.452,00 (Economie fondo anno precedente, risorse già iscritte in bilancio)
 - A detrarre € 11.000,00 (indennità di comparto, prevista nei singoli capitoli stipendiali)
 - A detrarre € 59.539,00 (Progressioni orizzontali, i cui importi sono previsti nei singoli Capitoli stipendiali)

- A detrarre € 334,00 (0,22(monte salari 2018) da assegnare al fondo delle posizioni organizzative, il cui importo verrà previsto nei singoli capitoli stipendiali).

9. **che** le somme da iscriversi in bilancio sul Cap. 401 “Oneri riflessi su fondo risorse decentrare” sono pari ad € 19.060,00;
10. **che** le somme sa iscriversi in bilancio sul cap. 455 “IRAP su fondo risorse decentrate” sono pari ad € 6.073,00.
11. **che** gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2023-2025 in fase di predisposizione, precisando che alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l’anno 2023 entro il 31 dicembre dello stesso anno, l’obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell’esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente per le risorse stanziare e non impegnate nell’esercizio 2023;
12. **che** le risorse allocate temporaneamente all’esterno del fondo per le risorse decentrate sono così determinate:
- Fondo lavoro straordinario € 13.561,00 (Cap. 405 del Bilancio di previsione in fase di predisposizione 2023/2025)
- Fondo posizioni organizzative € 43.534,00 (somme previste negli stanziamenti dei singoli capitoli stipendiali).
13. **di dare** informazione del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, anche ai fini dell’apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato;
14. **di procedere** alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l’anno 2023 sul sito istituzionale dell’ente nella sezione trasparenza - personale - contrattazione integrativa, ai sensi dell’art.21, co. 2, del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
15. **di dare atto** che la presente costituzione del Fondo potrà essere oggetto di revisione in caso di eventuali novità legislative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
16. **di precisare** che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 è il responsabile del servizio ragioneria rag. Daniela Conte.

Melissano, lì 21/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Gabriele PELLEGRINO